



**Comune di Arta Terme  
Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO  
DEI VOLONTARI ALLE ATTIVITA' OPERATIVE DI  
SERVIZIO ALLA PERSONA E DI TUTELA DI BENI  
COMUNI A CARATTERE NON INDUSTRIALE O  
COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARTA TERME**

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2018

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini, di gruppi spontanei informali, di associazioni regolarmente e formalmente costituite e di imprese in attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire.
2. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, svolta esclusivamente per fini di solidarietà, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio della comunità e del bene comune, mettendo quindi a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.
3. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.
4. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
6. Le attività di volontariato disciplinate dal presente regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Tali attività, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
7. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
8. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizione di pubblico impiego di qualsiasi natura.
9. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.
10. Resta fermo il fatto che l'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può partecipare all'attività di volontariato promossa.
11. Il Comune di Arta Terme riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.

## **ART. 2 - FINALITA'**

1. L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento persegue una duplice finalità:
  - a) favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella comunità locale, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della comunità locale; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che

possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità;  
b) integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

### **ART. 3 - AMBITI DI INTERVENTO**

1. L'attività di volontariato può riguardare attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, all'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti.
2. L'attività di volontariato sarà svolta in diversi settori: tecnico, ambientale, culturale, turistico, sociale, della comunicazione, della protezione del paesaggio e della natura, della vigilanza e della custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, della piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano;
3. Le attività di cui al precedente comma vengono indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività.
4. E' fatta salva la possibilità di estendere l'attività ad aree non indicate in riferimento ad eventuali esigenze attualmente non prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica al presente Regolamento.
5. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

### **ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

1. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'Amministrazione Comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.
2. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.
3. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete:
  - vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
  - verificare i risultati delle attività;
  - se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Il responsabile di servizio competente, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni, organizzazioni ed imprese, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose,
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento,
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

5. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione.

6. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese nel periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur permanendo il carattere occasionale del rapporto.

7. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero i gruppi, le associazioni o le imprese si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

8. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione potrà fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

## **ART. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile di servizio Tecnico Manutentivo.

2. All'Amministrazione Comunale spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività.

3. L'Amministrazione Comunale è tenuta a:

- a. comunicare preventivamente al volontario, i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché lo stesso possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti;
- b. garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a proprio carico, trattandosi del beneficiario finale delle attività dei singoli volontari e dalla stessa coordinate;
- c. adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla sfera personale e patrimoniale dei volontari;
- d. fornire ai volontari apposto cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

4. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

5. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.

6.L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

## **ART. 6 – ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI**

1. Presso l'area amministrativa è istituito il registro dei volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, di ambo i sessi, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per le attività di cui al precedente art.3, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei.
2. Il registro dei volontari, deve contenere, seppur minimamente le seguenti informazioni:
  - a) generalità complete del volontario;
  - b) eventuale organizzazione di volontariato di appartenenza;
  - c) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
  - d) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.
3. L'Amministrazione Comunale procede, in ogni momento, alla cancellazione del nominativo del volontario che espressamente rinunci alla disponibilità manifestata.

## **ART. 7 - REQUISITI DEI VOLONTARI**

1. I cittadini che intendono iscriversi nel registro di cui all'art.6 del presente regolamento e che intendono svolgere attività di volontariato a favore del Comune, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) età compresa tra i 18 e i 75 anni;
  - b) idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento dell'attività prevista;
  - c) residenza, dimora abituale o proprietà nel Comune di Arta Terme e/o nei comuni limitrofi);
  - d) godimento dei diritti civili e politici, nonché mancanza di condanne penali e/o provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludono, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione;
  - e) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Possono richiedere l'iscrizione nel registro di cui all'art.6 del presente regolamento anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento della specifica attività. In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività, l'ente può richiedere specifiche attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

## **ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO**

1. Il volontario che intende partecipare attivamente ad attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale, per il Comune di Arta Terme, deve essere iscritto nel registro di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'Amministrazione Comunale e sul sito web istituzionale.
3. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
  - a) le generalità complete del volontario, la sua residenza e il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7;
  - b) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
  - c) l'eventuale organizzazione di volontariato di appartenenza;
  - d) l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
4. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art.3 del presente regolamento o solo per una o più di esse.
5. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
6. Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web istituzionale, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art.3 del presente regolamento, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
7. La cancellazione dal Registro può essere verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
  - per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;
  - per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato,
  - per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 9 - OBBLIGHI VOLONTARI**

1. I volontari si impegnano a:
  - svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
  - operare nell'ambito delle disposizioni impartite dai responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
  - operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
  - operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
  - partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

## **ART. 10 - MEZZI E ATTREZZATURE**

1.L'Amministrazione Comunale, laddove necessario, può fornire ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica ed eventualmente organizzare, a favore dei suddetti volontari, corsi di formazione in materia.

2.I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione del Comune. I volontari sono custodi delle eventuali attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico.

3.L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

## **ART. 11 - PARTECIPAZIONE DI GRUPPI INFORMALI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI, IMPRESE**

1. La partecipazione di gruppi informali, aggregazioni sociali anche non riconosciute, associazioni e organizzazioni di volontariato e di imprese avviene sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire:

- a) le attività da svolgersi da parte dei volontari;
- b) il numero e le caratteristiche dei volontari;
- c) le modalità e i tempi di realizzazione delle attività;
- d) l'impegno da parte del soggetto terzo (gruppo, associazione, organizzazione, impresa) ad operare in forma coordinata con il responsabile del servizio comunale interessato nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento;
- e) la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento.

2. L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri delle organizzazioni di volontariato e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

## **ART. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

## **ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di conseguimento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.